



## **“RESTITUITE” AGLI AGROTECNICI LE COMPETENZE CATASTALI**

Gli Agrotecnici si “riprendono” le competenze catastali che una sentenza del maggio 2007 del Consiglio di Stato (*peraltro ritenuta illegittima e per la quale il Consiglio Nazionale dell’Albo aveva proposto impugnativa alla Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione*) aveva messo in discussione, e lo fanno prima del tempo grazie ad un intervento del legislatore, al quale la categoria professionale aveva posto il problema.

Maggioranza ed opposizione si sono, in questo caso, trovate d’accordo nel restituire agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati la pienezza del diritto, con l’approvazione del seguente emendamento “interpretativo” che è contenuto all’art. 26, comma 7-ter, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il presente testo:

**“Il comma 96 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.”**

dove la novella legislativa fugge definitivamente qualunque dubbio sulle reali capacità professionali degli Agrotecnici.

Va ricordato che è la seconda volta che il Parlamento interviene a favore della categoria, su questa specifica materia.

Si attende ora che l’Agenzia del Territorio ripristini i “Codici” identificativi della professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato per l’accesso ai sistemi informatici del catasto, il che dovrebbe avvenire in breve tempo.

Tutti gli iscritti all’Albo interessati possono richiedere maggiori informazioni ai propri Collegi locali di appartenenza.